66196

(B

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l'articolo 5 del decreto de'9 di settembre dello scorso anno, così conceputo :

» I titoli di nobiltà e quanto risguarda questa classe
» primaria dello Stato dipenderanno dal Ministero e
» Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia «.

Essendo ne'principj di ogni bene ordinata Monarchia la conservazione degli stabilimenti sulla nobiltà, e su' titoli che vi hanno rapporto ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia :

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Fino a che non sarà da Noi pubblicata un' apposita legge sulla nobiltà e su' titoli correlativi, saranno osservate le prescrizioni comprese in questo decreto.

VITTORIO EMANUELE III - BIBLIOTECA NAZIONALE - NAPOLI

Digitized by Google

Art. 2. È stabilita pe' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro una Commessione, che assumerà la denominazione di *Real Commessione dei titoli di nobiltà*: essa rimarrà sempre nel luogo della nostra residenza.

Art. 3. Questa Commessione verrà composta di un presidente, di un vicepresidente, di sette consiglieri, e del ministero pubblico.

Art. 4. Il presidente della Commissione sarà da Noi nominato indistintamente tra i nostri sudditi dell'una o dell'altra parte del regno. Gli altri componenti della Commissione stessa, salvo quello che sarà detto per lo ministero pubblico, saranno prescelti per una metà tra i nostri sudditi de'reali dominii al di quà del Faro, e per l' altra metà tra i nostri sudditi de' reali dominii oltra il Faro.

Art. 5. Il nostro procurator generale presso la Corte suprema di giustizia in Napoli, o in Palermo (secondochè per lo precedente articolo 2. la Commissione risederà in questi o in què reali dominii) eserciterà presso la medesima le funzioni del pubblico ministero. La istruzione però delle dimande sulle quali dovrà deliberare la Commissione, sarà praticata rispettivamente dall'uno o dall' altro di questi procuratori generali, a misura che tali dimande risguarderanno sudditi di questa o di quella parte del regno.

Digitized by Google

Art. 6 I nostri procuratori generali presso le supreme Corti di giustizia ne' casi di assenza, o di mancanza saranno suppliti dagli avvocati generali. Eglino potranno ancora delegare, a' termini delle nostre leggi sull'ordinamento giudiziario, la istruzione delle dimande anzidette, volta per volta però, ad alcuno degli avvocati generali.

Art. 7. Le funzioni di segretario della Commessione saranno disimpegnate da quello tra i consiglieri che vi appartiene, il quale sia l' ultimo in ordine di nomina.

Art. 8. La Real Commessione de' titoli avrà nelle sue attribuzioni tutto quello che in fatto di nobiltà e de' titoli apparteneva alle antiche autorità, e che non è stato derogato dall' attuale sistema legislativo.

Art. 9. La Commessione stessa dovrà versare con ispecialità in tutti i casi ne' quali trattasi di passaggio o trasmessione de' titoli di nobiltà. Se nell' esame a farsi presentisi alcuna questione di stato, o di prossimità di grado, questa dovrà essere preventivamente decisa dal magistrato ordinario.

Art. 10. La Commessione avrà altresì la facoltà di chiedere conto se alcuno sia legalmente investito del titolo di cui si trova di usare.

Art. 11. Il Ministero pubblico dovrà essere necessariamente sentito in tutti gli affari.

Digitized by Google

Art. 12. Le deliberazioni diffinitive della Real Commessione de' titoli non potranno essere eseguite, se prima non siano munite della nostra sovrana approvazione.

Art. 13. Niuno potrà cominciare ad usare di alcun titolo di nobiltà, cui possa aver dritto per successione, o per altro motivo, giusta le leggi in vigore, se prima non sia dichiarata la legittimità del suo dritto dalla Real Commessione, in conseguenza del precedente articolo 9, e non gli sia stato da Noi impartito il corrispondente sovrano beneplacito.

Art. 14. I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli il dì 23 di marzo 1833.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
Fir. — Niccola Parisio.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Fir. — Duca di Gualtieri.

Digitized by Google

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO il decreto de' 23. di marzo di questo anno per la instituzione della real Commissione de' titoli di nobiltà;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

ARTICOLO PRIMO. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la spedizione degli affari presso la real Commissione de' titoli di nobiltà.

ART. 2. I nostri Ministri Segretarj di Stato di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia, ciascuno per

Digitized by Google

la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1833.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato - Niccola Parisio.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato - Duca di Gualtieri.

Digitized by Google

Regolamento per la spedizione degli affari presso la real Commissione de' titoli di nobiltà.

Articolo primo. Le petizioni che dovranno esser dirette alla real Commissione de' titoli di nobiltà, saranno presentate nella segreteria della Commissione stessa.

Art. 2. Alle petizioni dovranno essere alligati gli analoghi documenti giustificativi.

Art. 3. Sarà preso notamento in apposito registro di ciascuna petizione o documento, e ne sarà rilasciato ricevo allo esibitore.

Art. 4. Per ciascun affare sarà destinato dal presidente un consigliere relatore, e sarà pure disposto che le carte sieno comunicate al pubblico Ministero per le sue conclusioni.

Art. 5. Sarà permesso alle parti interessate di presentare nella real Commissione per via della segreteria, delle memorie in appoggio delle loro dimande. In niun caso potranno esse, o i loro avvocati essere ammessi ad arringare in presenza della Commissione stessa.

Art. 6. L'invio delle carte dalla segreteria a' consiglieri relatori ed al Ministero pubblico, ed il loro ritorno alla segreteria stessa sarà assicurato per via di un particolare registro.

Art. 7. Nel giorno che sarà stato all'uopo desi-

gnato dal presidente, la real Commissione, in conseguenza del rapporto del consigliere relatore, e delle conclusioni del pubblico Ministero, emetterà le sue deliberazioni.

Art. 8. La real Commissione delibererà a maggioranza di voti. Essa però si troverà legalmente formata, se, oltre al Ministero pubblico, vi sieno intervenuti almeno due terzi de' suoi componenti.

Art. 9. Le deliberazioni dovranno essere motivate. Saranno conservate in originale, e distinte per anni. Vi sarà pure un registro nel quale saranno trascritte le deliberazioni anzidette. Le deliberazioni saranno firmate da coloro che vi hanno partecipato, e vidimate dal pubblico Ministero.

Art. 10. Per ciascuna deliberazione dovrà indicarsi se sia stata resa ad uniformità, o a maggiorità di voti.

Art. 11. La redazione delle deliberazioni sarà eseguita dal segretario della Commissione.

Art. 11. Apparterrà al segretario stesso della Commissione rilasciare le copie legali degli estratti delle deliberazioni, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Cotesti estratti dovranno essere muniti di firma del presidente, e della vidimazione del pubblico Ministero.

Art. 13. Non potranno esser rilasciati alle parti gli estratti delle deliberazioni diffinitive della real Commissione.

Digitized by Google

Art. 14. Le deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla nostra approvazione, saranno sempre accompagnate dalle conclusioni del pubblico Ministero, e dalle corrispondenti carte originali.

Art. 15. Le deliberazioni anzidette verranno presentate a Noi dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia residente presso di Noi; e per mezzo del Ministro stesso saranno manifestate alla real Commissione de' titoli di nobiltà le nostre sovrane risoluzioni.

Art. 16. La real Commissione non potrà corrispondere con alcuno, che per l' organo del Ministero pubblico presso la medesima.

Art. 17. Sarà praticata per via del Ministro anzidetto la corrispondenza che potrà occorrere, in conseguenza dell' art. 9 del decreto del dì 23 dello scorso mese di marzo, col proccurator generale presso la suprema Corte di giustizia in que' nostri reali dominj, ne' quali non risederà la Commissione.

Art. 18. I proccnratori generali presso le supreme Corti di giustizia in Napoli ed in Palermo, ciascuno per lo disimpegno delle sne attribuzioni, potranno corrispondere co' magistrati, co' funzionarj e co' particolari che sono ne' reali dominj di loro rispettiva residenza.

Art. 19. Il Ministero pubblico presso la real Com-

Digitized by Google

missione potrà di ufizio richiamare l' attenzione della Commissione sopra alcun oggetto di sue attribuzioni, e provocare dalla medesima le corrispondenti deliberazioni. Dovrà perciò presentare alla Commissione sua motivata dimanda.

Art. 20. La real Commissione potrà anche di ufizio emettere deliberazioni sopra le materie di sua competenza, sentito però prima il pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

Art. 21. La comunicazione alle parti interessate de' nostri sovrani beneplaciti per concessione di titoli, o per altro oggetto qualunque, o degli estratti delle deliberazioni della Commissione per la istruzione degli affari, sarà praticata dal segretario della real Commissione.

Art. 22. Al segretario stesso spetterà la conservazione delle carte appartenenti alla Commissione.

Art. 23. La segreteria della real Commissione avrà un determinato numero di ufiziali che saranno nominati da noi. Avrà ancora degli uscieri per lo suo servizio. La fissazione ed il numero degli ufiziali e degli uscieri, e la organizzazione della sua officina avrà luogo in conseguenza di progetto che sarà presentato dalla real Commisione.

Art. 24. Sarà provveduto al mantenimento di questa officina 1.° colle rendite del già Consiglio dei